

STATUTO

S.A.P.S.

OR.S.A. FERROVIE



Approvato dal XVI Congresso Nazionale

Rimini, 16, 17 e 18 settembre 2014

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE – COMPITI

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito il Sindacato Autonomo Personale di Stazione (S.A.P.S.) con sede propria in Roma

Fa parte dei Sindacati costituenti l'OR.S.A. Ferrovie attualmente ubicata in Via Magenta n. 13 in ROMA e presso la quale elegge il proprio domicilio.

Quanto previsto nel presente Statuto è da intendersi valido anche rispetto a successive variazioni organizzative nel Settore Trasporti

Il S.A.P.S. non ha termine di durata ed è regolato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento allo Statuto (d'ora in avanti Regolamento) che prevede, tra le altre, le norme relative alle maggioranze necessarie alla regolare costituzione degli organi statutari ed all'approvazione delle delibere a questi deputate.

Per gli aspetti amministrativi si fa riferimento al Regolamento Amministrativo ed al Regolamento del Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 2

Scopo e finalità


Il S.A.P.S. è autonomo, apolitico, indipendente e applica le pari opportunità. Non ha scopo di lucro, e si propone di:

- tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici del personale associato;
-
- promuovere iniziative, studio o soluzione di problemi tecnici, economici, organizzativi ed amministrativi interessanti gli iscritti;
- contribuire a formare una coscienza sindacale autonoma fra i propri aderenti promuovendo altresì tutte quelle iniziative idonee a realizzare l'unità interna dell'OR.S.A. Ferrovie.

Si pone come obiettivo primario la sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 3

Il Sindacato Autonomo Personale di Stazione ha una propria autonomia decisionale ed organizzativa per quanto attiene ad azioni di interesse prettamente categoriale, fermo l'obbligo di informare, sempre e tempestivamente, la Segreteria Generale Federativa o la Segreteria Compartimentale / Regionale (d'ora in avanti Regionale) Federativa, ai quali organi è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di corresponsabilità o di solidarietà ritenute opportune.



TITOLO SECONDO

SOCI

ARTICOLO 4

Il Sindacato associa i dipendenti di imprese di trasporto o di infrastrutture ferroviarie che esplicano attività/mansioni proprie del settore stazioni o collaterali allo stesso. Il S.A.P.S. associa, altresì, le qualifiche / figure professionali / funzioni (quadri compresi), inserite all'interno dei vari CCNL di riferimento la cui attività, anche di carattere polifunzionale, è attinente al settore stazioni.

ARTICOLO 5

Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, convinzioni ideologiche e fedi religiose. Nel contempo il Sindacato respinge qualsiasi influenza o ingerenza, diretta o indiretta, di organismi / movimenti politici, religiosi o ideologici.

ARTICOLO 6

La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione al Sindacato nei modi stabiliti dal Regolamento.

La qualità di socio si perde definitivamente per:

- recesso;
- termine del rapporto di lavoro (ad eccezione di coloro che, collocati nei fondi di sostegno al reddito o istituti simili confermano l'iscrizione al Sindacato) con le Società/Aziende di cui all'art 4;
- cambio di figura professionale, qualifica o termine equivalente, la cui adesione sia prevista in altro sindacato appartenente all'Organizzazione;
- provvedimento disciplinare definitivo emesso dagli organi interni del Sindacato all'uopo preposti.

Il socio che ha cessato di appartenere al Sindacato, non ha alcun diritto sul patrimonio dello stesso.


Ai soci è garantita la critica interna.

È condannata la critica esterna finalizzata ad indebolire o screditare il Sindacato.

ARTICOLO 7

Tutte le cariche congressuali sono elettive. Le elezioni avvengono con le maggioranze previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Le elezioni vengono effettuate con voto segreto e diretto a meno che non venga richiesta, e sia accettata, all'unanimità, la votazione per alzata di mano.



Tutti gli iscritti in regola con i contributi sindacali e regolarmente accreditati all'Organizzazione Nazionale sono elettori e divengono eleggibili secondo quanto temporalmente previsto dalle norme previste dall'OR.S.A. Ferrovie purché non abbiano contestualmente pendenze disciplinari con il Sindacato.

Coloro che rivestono incarichi possono rimanere in carica per eventuali periodi di permanenza nei Fondi di Sostegno al Reddito.

ARTICOLO 8

Le cariche sindacali del S.A.P.S. sono incompatibili con il mandato parlamentare e gli incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale oltre a tutte le cariche pubbliche elettive o di partito a livello nazionale, regionale, provinciale e di comune capoluogo di provincia o comune superiore a 20.000 (ventimila) abitanti. Sono, altresì, incompatibili gli incarichi di Sindaco o Probiviro a livello centrale e periferico di tutti gli organismi sindacali dell'OR.S.A. (Confederazione, Comparto, Federazione e Settore)

Le incompatibilità producono decadenza immediata dagli incarichi ricoperti, in qualsiasi ambito, nell'organizzazione e nella struttura S.A.P.S. - OR.S.A. Ferrovie competente.

Il socio che riveste cariche nell'organizzazione deve comunicare per tempo la data di collocazione in quiescenza.

Dopo 6 mesi dal pensionamento si decade automaticamente dalle cariche ricoperte.

Le cariche centrali e periferiche del Sindacato non possono essere attribuite a persone estranee al Sindacato o contestualmente iscritte ad altri Sindacati.

A partire dall'approvazione del presente Statuto il singolo incarico di settore può essere ricoperto per un massimo di 2 mandati ordinari consecutivi.

TITOLO TERZO

ORGANISMI DEL SINDACATO


ARTICOLO 9

Gli organi del Sindacato Autonomo Personale di Stazione si dividono in centrali e periferici.

Sono Organi Centrali:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi Periferici:



- il Congresso Regionale;
- il Direttivo Regionale
- la Segreteria Regionale;
- l'assemblea Provinciale dei Delegati.

ARTICOLO 10

Il **Congresso Nazionale S.A.P.S.** è il supremo organo decisionale del Sindacato.

Il Congresso Nazionale S.A.P.S. è composto:

- dai componenti del Consiglio Nazionale;
- dai delegati Regionali eletti dai Congressi Regionali, secondo la proporzione prevista dal Regolamento.

Il Congresso Nazionale ordinario si celebra, di norma, ogni quattro anni, in precedenza al Congresso Federativo secondo i termini temporali previsti dal Regolamento. In sessione straordinaria, nei casi previsti dal Regolamento o a seguito di decisione della Federazione per indizione del Congresso straordinario federativo.

Il Regolamento prevede tutte le procedure per lo svolgimento e l'indizione dei Congressi Nazionale e Regionali sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria.

ARTICOLO 11


Il Congresso Nazionale:

- traccia le linee fondamentali della politica sindacale rivendicativa della categoria, delegando il Consiglio Nazionale a seguire l'evolversi degli indirizzi e decidere sulle variazioni da apportare;
- è competente a modificare il presente Statuto (art. 15 comma 2);
- valuta la politica economica gestionale del quadriennio precedente e detta gli indirizzi sulla conduzione amministrativa futura;
- decide, con la maggioranza prevista dal Regolamento, l'eventuale scioglimento del sindacato e la destinazione dei beni mobili e immobili;

ARTICOLO 12

E' competenza del Congresso Nazionale:

- Eleggere a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento la Segreteria Nazionale composta da tre membri in un'unica lista nella quale dovrà essere indicata la carica per la quale viene posta la candidatura e cioè:
 - o il Segretario Nazionale;
 - o il Segretario Nazionale Aggiunto;
 - o il Vice Segretario Nazionale
- Ratificare l'elenco dei Consiglieri Generali OR.S.A Ferrovie indicati dai Segretari Regionali in relazione al numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna Regione



- Eleggere a scrutinio segreto, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri. Le candidature devono, possibilmente, essere almeno pari al doppio dei componenti da eleggere (effettivi e supplenti)

I ricorsi disciplinari pendenti decadono all'apertura del Congresso, sia in sessione ordinaria che straordinaria.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Nazionale del S.A.P.S. è l'organo che assicura la continuità gestionale tra il Congresso e quello successivo.

Le delibere del Consiglio Nazionale sono vincolate agli indirizzi fondamentali dettati dal Congresso Nazionale.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Nazionale è composto:


- dalla Segreteria Nazionale;
- dai Coordinatori Territoriali previsti all'art. 16 (se nominati)
- dai Segretari Regionali S.A.P.S. o dagli Aggiunti o dai Vice in caso di impedimento;
- dal Direttore del giornale S.A.P.S. e della Federazione OR.S.A. Ferrovie se appartenenti al S.A.P.S. (senza diritto di voto);
- dal Presidente del Collegio dei Sindaci nelle sedute di presentazione del bilancio consuntivo (senza diritto di voto);
- dal Collegio dei Sindaci e/o Probiviri (soli membri effettivi) nel caso in cui si trattino materie di competenza (senza diritto di voto);
- dai consiglieri Generali OR.S.A. Ferrovie di estrazione S.A.P.S.;
- dai componenti di Segreteria / Esecutivo nazionale del Comparto Trasporti e della Confederazione se di estrazione S.A.P.S.
- dai Segretari Regionali OR.S.A. Settore Ferrovie di estrazione S.A.P.S.;
- dai membri del CPO Nazionale di estrazione S.A.P.S. (senza diritto di voto);
- dal Cassiere e dal Tecnico di Segreteria (laddove espressamente nominati - senza diritto di voto);

Le modalità di convocazione, di espressione di voto nel Consiglio Nazionale e le maggioranze previste per le varie delibere, sono stabilite dalle norme regolamentari.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Nazionale approva il Regolamento con il 50% + 1 dei voti consiliari. Provvede inoltre, ad eventuali sostituzioni nella Segreteria Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento.

È competenza del Consiglio Nazionale apportare eventuali modifiche al presente Statuto in relazione a variazioni organizzative della Federazione o delle controparti Aziendali o per adeguarlo a quello di OR.S.A. Ferrovie in presenza di incompatibilità.



ARTICOLO 16

Il Consiglio Nazionale analizza e delibera con le maggioranze previste dal Regolamento:

- sulle quote da distribuire alle Segreterie Regionali per la loro attività, in ragione alle disponibilità economiche ed al preventivo di cassa;
- sulla necessità di acquistare beni immobili;
- sulle modalità e sui mezzi necessari all'attuazione delle delibere congressuali;
- sui ricorsi avanzati dalle segreterie Regionali (in tal caso il rappresentante della Segreteria ricorrente non ha diritto di voto) o dai soci avverso alle decisioni adottate dagli organi centrali e periferici del Sindacato;
- su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dalla Direzione Nazionale e dalla Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha potere di eleggere:

- I rappresentanti S.A.P.S. in organismi interni ed esterni all'OR.S.A. Ferrovie;
- un massimo di 3 Coordinatori Territoriali secondo i criteri previsti dal Regolamento;
- gli eventuali sostituti dei Sindaci e dei Proviviri
- nell'ultima riunione prima del Congresso i componenti le Commissioni Verifica Poteri e Modifica Statuto
- in caso di sfiducia alla Segreteria i componenti della Commissione di Reggenza cui al successivo comma

Il Consiglio Nazionale è l'Organo che è titolato a sfiduciare la Segreteria Nazionale. La mozione di sfiducia deve essere presentata all'apertura dei lavori del Consiglio Nazionale e deve essere sottoscritta da almeno 1/3 degli aventi diritto.

In caso di approvazione della stessa secondo la maggioranza prevista dal Regolamento mozione di sfiducia il Sindacato, sarà gestito da una Commissione composta da tre membri eletti dal predetto Consiglio Nazionale fino al successivo Congresso Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 17


Il Consiglio Nazionale esamina ed approva, di norma entro il 30 aprile, il rendiconto consuntivo di cassa predisposto dalla Segreteria Nazionale, nonché la relazione dell'organo di controllo amministrativo; ratifica il rendiconto preventivo di cassa approvato dalla Direzione Nazionale su predisposizione della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su indizione della Direzione Nazionale, almeno una volta all'anno e in ogni necessità straordinaria ravvisata dalla Segreteria Nazionale o quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri.

I membri del Consiglio Nazionale che per due volte consecutive, nell'arco del mandato, senza giustificato motivo, non presenziano il Consiglio, vengono dallo stesso dichiarati decaduti.

I membri del Consiglio Nazionale con diritto di voto, partecipano a pieno titolo in tutti gli organismi sindacali del settore esistenti nell'ambito della Regione di residenza lavorativa.



ARTICOLO 19

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo deliberativo del Sindacato ed opera nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 20

La Direzione Nazionale:

- delibera su azioni sindacali a carattere nazionale;
- ratifica, su indicazione del Segretario Nazionale, il Direttore del giornale e le eventuali nomine del Cassiere e del Tecnico di Segreteria Nazionale;
- ha la facoltà di sfiduciare il Direttore del giornale S.A.P.S. OR.S.A. Ferrovie con idonee argomentazioni;
- dispone lo studio dei problemi tecnici rivendicativi;
- nomina, in base alle norme del Regolamento, i Commissari sostitutivi nella ipotesi di crisi in sedi Regionali dando a quest'ultimi compiti e periodo massimo di reggenza.
- approva il rendiconto preventivo predisposto dalla Segreteria Nazionale;
- delibera sulle elargizioni dei contributi alle Segreterie Regionali

ARTICOLO 21

La Direzione Nazionale è composta da:

- La Segreteria Nazionale;
- i Segretari Regionali S.A.P.S., o loro Aggiunti o Vice in caso di impedimento;
- l'eventuale cassiere;
- i membri del CPO Nazionale di estrazione S.A.P.S..

Le delibere di Direzione Nazionale sono valide quando sono prese a maggioranza relativa.


Le norme regolamentari prevedono le procedure per lo svolgimento e l'indizione della Direzione Nazionale.

ARTICOLO 22

Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo che da applicazione alle delibere delle assisi Statutarie ed è rappresentativo del Sindacato.

Le norme regolamentari prevedono le procedure per il funzionamento della Segreteria Nazionale.



ARTICOLO 23

La Segreteria Nazionale è composta da:

- Segretario Nazionale;
- Segretario Nazionale Aggiunto;
- Vice Segretario Nazionale.

Può essere coadiuvato da un Cassiere e/o da un Tecnico senza diritto decisionale.

I compiti dei membri della Segreteria Nazionale saranno definiti all'interno dello stesso.

I membri della Segreteria Nazionale non possono ricoprire contemporaneamente cariche federative a livello centrale (salvo casi di eccezionalità e temporaneità da valutare al primo Consiglio Nazionale).

ARTICOLO 24

La Segreteria Nazionale ha competenza a rendere operative le delibere del Congresso Nazionale e della Direzione Nazionale.

Cura l'indirizzo politico sindacale dell'Organo di stampa del S.A.P.S.

ARTICOLO 25

Per lo studio di problemi tecnici, rivendicativi ed organizzativi, la Segreteria Nazionale potrà avvalersi di un Comitato Tecnico Consultivo da nominarsi, di volta in volta, dalla Direzione Nazionale.

Nella composizione di tale Comitato, dovrà tenersi conto dei problemi specifici da trattare, facendo partecipare membri con qualifica appropriata compresa possibilmente una rappresentante femminile.

ARTICOLO 26

Congresso Regionale

Il Congresso ordinario Regionale del Sindacato, da celebrarsi in precedenza a quello Nazionale e nei termini previsti dal Regolamento, traccia gli indirizzi organizzativi e politico sindacali della Regione.

Il Congresso Regionale, in relazione ai temi del Congresso Nazionale, in ragione alle esperienze locali, individua gli indirizzi da assegnare ai propri delegati per il dibattito al Congresso Nazionale.

ARTICOLO 27

Il Congresso Regionale è composto:



- dai delegati eletti tramite assemblea / consultazione elettorale degli iscritti nelle Province regolarmente accreditate presso l'OR.S.A. Ferrovie e da quelli eletti nei territori non individuati come Provincia ma che hanno un dato numerico associativo che da loro diritto, in relazioni al numero dei delegati da eleggere, ad essere rappresentato nel Congresso Regionale. In mancanza di quorum pieno i delegati saranno eletti tenendo conto dei maggiori resti;
- dal Direttivo Regionale in carica.

Le procedure per lo svolgimento e convocazione del Congresso Regionale sono previste dal Regolamento.

ARTICOLO 28

Il Congresso Regionale elegge a maggioranza assoluta per le prime due votazioni e a maggioranza relativa nella terza votazione:

- La Segreteria Regionale composta da tre membri in un'unica lista nella quale dovrà essere indicata la carica per la quale viene posta la candidatura e cioè:

- ▶ il Segretario Regionale;
- ▶ il Segretario Aggiunto;
- ▶ il Vice Segretario.

A maggioranza relativa:

- I delegati al Congresso Nazionale in rapporto al numero degli iscritti Regionali stabiliti dal Regolamento al presente Statuto;
- I delegati al Congresso Federativo Generale e periferico nel rapporto stabilito dalla Federazione.


Con la medesima maggioranza vengono indicati i nominativi dei Consiglieri Generali da comunicare al Segretario Nazionale per la formulazione della lista da presentare al Congresso Generale OR.S.A. Ferrovie.

Su proposta accettata all'unanimità è possibile che le votazioni avvengano per acclamazione.

ARTICOLO 29

Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale è l'organo deliberante del Sindacato in ambito Regionale.



Il Direttivo Regionale delibera su eventuali azioni sindacali a carattere Regionale e su quant'altro necessita alla vita associativa della Regione.

Nessun diritto di voto ha/hanno il/gli Addetti di Segreteria Regionale

- Il Direttivo Regionale provvederà, inoltre, tramite elezioni, ad eventuali sostituzioni nella Segreteria dovute a dimissioni o impedimenti e a sostituire i Consiglieri Generali OR.S.A. Ferrovie decaduti dall'incarico, in primis utilizzando la lista predisposta in fase Congressuale e ad esaurimento della stessa con elezione dei subentranti.
- Integrazione ed eventuale aumento della composizione dei membri della Segreteria con l'individuazione dei nominativi con la maggioranza dei 2/3.

ARTICOLO 30

Il Direttivo Regionale è composto:

- Dalla Segreteria Regionale;
- dai Referenti Provinciali;
- dai componenti di Segreteria Nazionale S.A.P.S. residenti nella Regione;
- dai consiglieri Generali OR.S.A. Ferrovie di estrazione S.A.P.S. e analogamente quelli dell'OR.S.A. Trasporti e Confederali (se formalizzati);
- dai Segretari Regionali OR.S.A. Settore Ferrovie di estrazione S.A.P.S.;
- dai Segretari Nazionali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Nazionali Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Regionali del Settore trasporti di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai Segretari Regionali Confederali di estrazione S.A.P.S. (se formalizzati);
- dai membri del CPO Nazionale e Regionale di estrazione S.A.P.S.;
- dai componenti RSU - RLS oppure RSA di estrazione S.A.P.S. eletti o nominati nella Regione.

ARTICOLO 31

Il Direttivo Regionale, nello spirito del presente Statuto e del suo Regolamento, potrà emanare un proprio regolamento che disciplinerà tutte le attività e le cariche Regionali.

Tale Regolamento per essere operante necessita dell'approvazione della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 32


Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è l'organo che da applicazione alle delibere del Direttivo Regionale.

Il Segretario Regionale rappresenta il Sindacato in ambito Regionale.

ARTICOLO 33

La Segreteria Regionale è composta da:



- Segretario Regionale;
- Segretario Regionale Aggiunto;
- Vice Segretario Regionale

Può essere altresì coadiuvato da un Cassiere e/o da un Tecnico Regionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 34

Le strutture periferiche della Regione, previste negli articoli precedenti e seguenti possono mutare la propria entità e filosofia in ragione della variata struttura federativa e/o della mutata struttura che le controparti Aziendali si potrebbero dare nel corso della propria evoluzione organizzativa.

In tal caso, con norme regolamentari ne verrà sancita la giurisdizione territoriale e l'eventuale tipologia diversa di associati da accomunare e quant'altro necessita per il più corretto funzionamento.

ARTICOLO 35

Referente Provinciale

Nelle Province regolarmente costituite viene eletto tramite assemblea / consultazione elettorale degli iscritti il Referente Provinciale.

In tale ambito territoriale il Referente rappresenta il S.A.P.S. con funzioni di Segretario Provinciale.

ARTICOLO 36

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è organo unico e Nazionale di riscontro contabile ed amministrativo della gestione patrimoniale e finanziaria del Sindacato.

Il Collegio dei Sindaci per il suo funzionamento, oltre ai disposti del Codice Civile, si atterrà a quanto disposto dal Regolamento e dal Regolamento Amministrativo.

ARTICOLO 37

Il Collegio dei Sindaci è composto da:

- tre (3) membri effettivi;
- fino a cinque (5) membri supplenti.

I tre membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente.

ARTICOLO 38

In caso di gravi inadempienze amministrative o patrimoniali, il Collegio dei Sindaci, tramite il proprio Presidente, chiederà alla Segreteria Nazionale l'immediata convocazione della Direzione Nazionale.



ARTICOLO 39

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è organo giudicante, unico e Nazionale, in materia di disciplina e di etica sindacale.

Per il suo funzionamento e per le sanzioni da irrogare si atterrà a quanto previsto dal Regolamento e da norme non in contrasto con lo stesso e con il presente Statuto.

ARTICOLO 40

Il Collegio dei probiviri è composto:

- da tre (3) membri effettivi;
- fino a cinque (5) membri supplenti.

I tre membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

La carica di Sindaco o Probiviro Nazionale è incompatibile con qualsiasi carica di Settore.

ARTICOLO 41

Il Sindacato, percepisce il proprio finanziamento attraverso la quota parte delle deleghe dei propri iscritti che viene mensilmente introitata dall'OR.S.A. Ferrovie. Gestisce i fondi in completa autonomia, nel rispetto delle delibere degli Organi Statutari e del Regolamento Amministrativo.

Ripartisce fra le sedi periferiche, in rapporto alla consistenza associativa e senza far mancare il minimo per l'attività sindacale, una quota parte dei propri introiti secondo quanto deciso dal Consiglio Nazionale con apposita delibera.

Della gestione dei fondi è responsabile il Segretario Nazionale secondo le decisioni degli organi statutari e da quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo.

Per la gestione dei fondi del Sindacato, il Segretario Nazionale sarà coadiuvato da un componente della Segreteria Nazionale o eventualmente da un Cassiere.


ARTICOLO 42

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda a specifiche norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 43

Norme finali

Il presente Statuto è integrato, da apposito Regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale ed approvato / modificato nel primo Consiglio Nazionale regolarmente convocato.



La Direzione Nazionale è l'organismo preposto ad apportare eventuali variazioni al Regolamento Amministrativo predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Ogni consesso, può delegare quello inferiore (il Congresso può delegare la Direzione Nazionale o il Direttivo Regionale in tale ambito) nell'assumere eventuali decisioni di propria competenza.

In attesa dell'approvazione del Regolamento prevista nel prossimo Consiglio, per quanto non specificato nel presente Statuto (es.: maggioranze) si farà riferimento a quanto riportato nel precedente Statuto approvato dal Congresso di Verona del giugno 2011.

